



TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Civile

Il Giudice dott. Andrea CANCIANI

- letto il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* depositato in data 15.12.2025 da Martinetto Domenico nei confronti del Comune di Ventimiglia;
- visto il proprio decreto in data 30.1.2026 con cui è stata fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 10.2.2026, ore 13.45;
- lette le memorie depositate da parte della ricorrente in data 29.1.2026 e 30.1.2026;
- considerato come, allo stato e sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, risultino *prima facie* sussistenti tutti i presupposti necessari all'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte*; quanto precede ravvisandosi la giurisdizione del Giudice Ordinario, la residualità dell'azione, il *fumus boni iuris* così come il *periculum in mora*;
- come, maggiormente in dettaglio, appaia provato come con decreto n. 12 del 11.2.2021 il Sindaco di Ventimiglia abbia nominato Martinetto Domenico quale componente del Consiglio d'Amministrazione della fondazione “*Ernesto Chiappori O.N.L.U.S.*”, in rappresentanza del Comune di Ventimiglia (indicandolo anche come candidato Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione) per il mandato relativo al periodo dal 7.3.2021 al 6.3.2026;
- come con successivo decreto in data 26.11.2025 la medesima autorità comunale, facendo richiamo all'art. 50, c.8 TUEL e ritenendo venuto meno il rapporto fiduciario con l'Ente territoriale (vds. decreto: “...evidenziato che durante la seduta consiliare del 21/11/2025 il Consigliere Domenico Martinetto ha richiesto le dimissioni del Sindaco palesando l'interruzione del rapporto di fiducia tra le parti, come da estratto del verbale della seduta, di seguito riportato: “...Però, sindaco, le voglio ricordare una cosa, quando la sera che io ero nel pubblico, che sarebbe dovuta essere la surroga della mia entrata in Consiglio Comunale, lei lì seduto dal suo scranno mi ha guardato e mi ha detto: “Martinetto, valuti di dar le dimissioni”. Io stasera, signor Sindaco, le rivolgo la stessa domanda, sarebbe il caso di valutare di dar le dimissioni...””; evidenziato altresì che nel corso degli oltre due anni di mandato è mancata totalmente la collaborazione da parte dell'allora Presidente della Fondazione Chiappori, Domenico Martinetto, come risulta dalla nota prot. 16688/2025 del 16/04/2025, nella quale si sollecitava l'invio di documentazione afferente la Fondazione, già richiesta nel corso di una riunione tenutasi in data 22/07/2024, e alla quale non è mai pervenuto riscontro; considerato che il Rappresentante del Comune di Ventimiglia deve godere della fiducia del Sindaco essendo da lui nominato *ex art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)...*”) abbia revocato a Martinetto Domenico (*medio tempore* già dimessosi dalla carica di Presidente) l'incarico di amministratore della Fondazione; provvedimento che risulterebbe stato essere in seguito recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (vds. verbale di convocazione del CdA del 3.12.2025 per la data del 9.12.2025);

- come essendo la fondazione *de quo* pacificamente soggetto di diritto privato, non appaia – *prima facie* – configurabile alcun potere diretto del Comune di Ventimiglia sul suo Consiglio di Amministrazione, dovendosi fare piena applicazione delle norme statutarie così come di quelle codistiche, senza alcuna possibilità di richiamo alla disciplina pubblicistica;
- come, pertanto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto organico della fondazione “*Ernesto Chiappori O.N.L.U.S.*”, la revoca dei componenti il CdA risulti non solo essere prerogativa dell’organo esecutivo, ma anche soggetta al contraddittorio (vds. “...2-*La revoca degli amministratori è disposta dal Presidente e ratificata dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. 3 -La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta*”);
- come, nel caso *de quo*, correttamente da intendersi quale istanza di sospensione della delibera interna (vds. art. 23 c.c. “*Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero... L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa...*”), non appaia rispettato né il disposto statutario posto a fondamento della revoca dell’amministratore (che richiede specifica motivazione a fondamento della decisione) né l’*iter formale* (risultando solamente “*recepito*” il decreto sindacale);
- come l’ingerenza attuata dal Comune di Ventimiglia sulla fondazione neppure possa essere intesa quale controllo governativo *ex art. 25 c.c.*, spettando tale potere esclusivamente alla Regione;
- come, fermo quanto sopra relativamente alla presunta fondatezza della doglianza, la composizione minima del Consiglio di Amministrazione (tre membri, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto) e la prossimità a scadere del mandato naturale di Martinetto Domenico rendano altresì urgente l’intervento sospensivo della delibera di revoca del consigliere;
- come, da ultimo, il *periculum in mora*, debba ritenersi ulteriormente concreto in ragione dell’avvenuta convocazione, per la data del 9.2.2026 (singolarmente il giorno antecedente l’udienza attualmente fissata pera la trattazione del ricorso) del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; quanto precede in ragione della possibilità che vengano in tale sede adottate delibere da un organo non legittimamente composto;

tutto ciò premesso visti gli artt. 23, c. 4 c.c. e 700 c.p.c.

P.Q.M.

- 1) **sospende l’efficacia del decreto emesso dal Sindaco del Comune di Ventimiglia in data 26.11.2025 (n.28) con cui Martinetto Domenico è stato revocato dall’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della fondazione “*Ernesto Chiappori O.N.L.U.S.*”;**
- 2) **fissa per la comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 669-sexies, c.2 e 3 c.p.c., l’udienza del 10.2.2026, ore 10.45, assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino al 6.2.2026 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto.**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente.

Imperia, 4.2.2026

Il Giudice
(dott. Andrea CANCIANI)